



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 126 del 11/08/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 21 luglio 2011, n. 7

D.lgs. 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata a EMES srl Impianto di Nardò, codice attività IPPC 5.3.

L'anno 2011 addì 21 del mese di Luglio, in Modugno (Ba)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISCHIO INDUSTRIALE,

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 675 del 17/06/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario di Alta Professionalità "Autorizzazione Integrata Ambientale",

adotta il presente provvedimento

visto il D.lgs. 59/2005: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

visto il DM 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

visti i seguenti provvedimenti:

- DGR Puglia n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione

integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

- DGR Puglia n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";
- Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

visti inoltre:

- la L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la LR Puglia 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";

premesso che:

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC);
- il D.lgs. 128/2010 art. 4 co. 1 ha abrogato il D.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia, al co. 5 del medesimo articolo che "le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento";

considerato che:

- le BAT di riferimento per lo specifico settore sono rappresentate dalle "Le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5: Gestione dei rifiuti - Impianti di trattamento chimico- fisico e biologico dei rifiuti liquidi";
- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al DM 31 gennaio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla GU - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99"; "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

tenuto conto che:

l'impianto EMES srl con stabilimento in Nardò, è gestito in forza dei provvedimenti di carattere ambientale elencati al capitolo 5 dell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

E.M.E.S. Srl con nota acquisita al prot. n. 3437 del 28/02/2007, ha presentato la domanda di autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto IPPC sito in Nardò - Galatone, località Tre Fornelli, con sede legale in Lecce, Via Gramsci n. 25;

Pertanto:

visti i risultati istruttori delle conferenze di servizi come riassunti al paragrafo 2.2 dell'"Allegato A", parte integrante del presente provvedimento;

visti i pareri dei soggetti coinvolti nel presente procedimento, come riassunti al paragrafo 2.3 dell'Allegato A", parte integrante del presente provvedimento, che si riassumono di seguito:

- parere favorevole dell'ARPA Puglia - DAP di Lecce acquisito con nota al prot. n. 2701 del 15/03/2011;
- pareri favorevoli della Provincia di Lecce e della ASL acquisiti in occasione della CdS del 14 Marzo 2011;
- parere favorevole del Comune di Nardò acquisito con nota al prot. n. 4497 del 22/04/2011.

considerato che restano efficaci tutte le prescrizioni presenti nella determina n. 36 del 23/02/2011 dell'Ufficio regionale VIA/VAS che riteneva non assoggettabile a Valutazione di Impatto Ambientale l'impianto;

considerato che con nota al prot. n. 2070 del 02/03/2011 la Regione Puglia chiedeva al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'orientamento dello stesso circa la possibilità di utilizzo del biogas, così come identificato nell'Allegato X alla parte quinta del D.lgs. 152/2006 parte II articolo 1, come combustibile ammesso in centrale termica;

ritenuto che in assenza di risposta dal MATTM alla nota sopracitata, il recupero termico del biogas debba essere cautelativamente autorizzato quale recupero energetico di rifiuti R1;

ritenuto poter rilasciare ai sensi del D.lgs. n. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata;

dato atto che le prescrizioni contenute nel "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: "Allegato A" e "Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo", "Allegato C - "Parere Arpa PMeC" e "Allegato D-Relazione tecnica MTD", tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell'art. 5 del D.lgs. n. 59/2005, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni indicate al capitolo 5 dell'Allegato A alla presente determinazione e sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione fatte salve le disposizioni di cui al D.lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE;

preso atto di quanto riportato al capitolo 15 dell'Allegato A, cioè che la presente AIA ha durata di anni 5 (cinque);

ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

precisato che per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "EMES srl" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi
dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 59/2005 la EMES srl per l'impianto sito in Nardò, Località Tre Fornelli con codice attività IPPC 5.3 alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: "Allegato A" di n. 30 (trenta) facciate, "Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo" di n. 23 (ventitre) facciate, Allegato C - "Parere Arpa PMeC" di n. 4 (quattro) facciate e "Allegato D- Relazione tecnica MTD" di n. 18 (diciotto) facciate;

di stabilire che:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate ed elencate al capitolo 5 dell'Allegato A;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di cui trattasi;
- l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.lgs 59/2005, art. 9, comma 3, è soggetta a rinnovo ogni cinque anni fatti salvi eventuali aggiornamenti ai sensi del medesimo art. 9 del D.lgs. 59/2005 e smi;
- l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione delle garanzie finanziarie ex R.R. Puglia n. 18/2007 ed all'accettazione delle stesse da parte della Provincia di Lecce. Il Gestore dovrà comunicare al Servizio Rischio Industriale e al Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica l'avvenuta presentazione ed accettazione da parte della Provincia di Lecce delle suddette garanzie;
- il Gestore è tenuto al puntuale rispetto delle comunicazioni inerenti le "modifiche dell'impianto", secondo quanto previsto dall'art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/06 e smi e DGR Puglia n. 648 del 05/04/2011;
- il Gestore è tenuto a compilare i DB CET (Database Catasto Emissioni Territoriali, vedasi Allegato A, cap. 9);
- Il Gestore, relativamente al conferimento in discarica dei rifiuti prodotti, è tenuto a rispettare quanto disciplinato dal DM 27/09/2010 e dalla DGR 1651 del 19/07/2011;
- Il Gestore, è tenuto ad osservare tutti gli obblighi gestionali previsti dal D.Lgs. 152/06 e smi e dal D.Lgs. 133/05 e smi;
- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e

provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”, si provvederà a richiedere alla “EMES srl” il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all’istruttoria e ai controlli;

- L’Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce e la Provincia di Lecce, ognuno nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte del Gestore, ivi compresa l’osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici A e B;

- l’Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.lgs. 59/2005, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione e relativi allegati, con oneri a carico del gestore;

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Rischio industriale della Regione Puglia, presso la Provincia di Lecce e presso il Comune di Nardò;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio industriale, alla EMES srl con sede legale in Lecce (LE) Via Gramsci n.25;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Lecce, al Comune di Nardò, all’ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Lecce, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche ed Ecologia;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

di pubblicare il presente atto autorizzativo all’albo on line nelle pagine del sito

www.regione.puglia.it;

ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente d’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Rischio Industriale

Ing. Giuseppe Tedeschi